



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

Settore I – Servizio 6

REGOLAMENTO

**PER L'USO PER L'USO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI
RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM)
IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente "Regolamento" per l'utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam), in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale di Enna, individua:

- gli strumenti di ripresa audio/video portatili da utilizzare dagli agenti e ufficiali di Polizia Provinciale;
- le prescrizioni minime generali di utilizzo;
- le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
- i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

2. Il presente disciplinare tecnico deve essere attivato e comunicato a tutto il personale operativo del Corpo di Polizia Provinciale di Enna

3. Gli operatori saranno sottoposti a specifica attività formative in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo degli strumenti, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2 - Tipologia dei dispositivi

1. Gli operatori di Polizia Provinciale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle "bodycam" ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.

2. Il Corpo di Polizia è dotato di questo sistema di videoregistrazione per i seguenti utilizzi :

- attività di controllo e posti di blocco per rilevare la regolarità dei mezzi circolanti nella rete viaria provinciale, ivi compresa la contestazione immediata di illeciti commessi in violazione al C.d.S.;
- attività di Pubblica Sicurezza, su specifiche disposizioni della Questura/Prefettura di Enna.

3. Il sistema di videoregistrazione sopra citato è dotato della propria scheda di memoria. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

4. Le registrazioni delle bodycam vengono cancellate dal dispositivo a seguito del trasferimento dei video nell'archivio informatico messo a disposizione per il Corpo di Polizia Provinciale.

5. Sarà cura del Comandante su richiesta degli agenti di polizia interessati, dare precise disposizioni per conservare le immagini e i video ritenuti fonti di prova per l'attività di polizia.

6. Il Comandante predispone e aggiorna in forma digitale o cartacea il registro di conservazione contenente data e numerazione dei file conservati.

7. Sarà cura del Comandante dettare specifiche direttive al personale incaricato per procedere, tempestivamente, alla cancellazione di immagini e video ritenuti non più utili, anche previa richiesta motivata degli operatori di Polizia interessati o dopo avere stilato apposita relazione di servizio che giustifichi la definitiva cancellazione del fatto in esame.

Art. 3 - Assegnazione del dispositivo

1. L'impiego delle strumentazioni di videoregistrazione è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che individua gli operatori di polizia, opportunamente autorizzati, a cui affidare i dispositivi.

2. Viene annotata su apposito registro digitale o cartaceo, conservato presso il proprio ufficio, l'avvenuta consegna.

Art. 4 - Attivazione ed utilizzo dei dispositivi

1. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a loro giudizio, situazioni di criticità.
2. Il sistema viene attivato dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore di polizia ne disporrà la disattivazione.
3. L'operatore di Polizia Provinciale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza.
4. L'operatore, nel caso di uso in attività di Polizia Stradale (Es. Posti di blocco per controllo veicoli circolanti e persone a bordo) ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video.
5. L'attivazione della videocamera è di esclusiva facoltà del detentore autorizzato che a seconda dei casi potrà attivare o disattivare il dispositivo durante l'espletamento del Servizio assegnato.

Art. 5 - Conservazione dei file audio/video

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la bodycam hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e conservare soltanto la documentazione video ritenuta utile ai fini procedurali.
2. A seguito del riversamento delle immagini/video negli archivi digitali provinciali, quelle presenti nella memoria interna dei dispositivi saranno immediatamente cancellate.
3. Ad ogni operatore di polizia è fatto assoluto divieto di estrarre, copiare, alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video, salvo registrazioni oggetto di procedimento.
4. Le registrazioni video potranno essere visionate dal Comandante, dal Vice Comandante, dal Responsabile con qualifica di amministratore del sistema e dagli operatori a cui vengono assegnati i dispositivi oggetto del presente disciplinare per motivi istituzionali e **non** potranno trattare i dati acquisiti per finalità non previste per lo specifico uso e/o per finalità personali.
5. Le registrazioni video conservate nell'apposita cartella del server verranno cancellate dopo sette giorni dal loro salvataggio, a cura del Comandante o del Responsabile con qualifica di amministratore del sistema, ad eccezione delle registrazioni effettuate a seguito di attività di Polizia (Giudiziaria e/o Stradale) o di quelle ritenute utili come fonti di prova per le susseguenti contestazioni di illeciti a vario titolo.
6. Il Comandante o Responsabile con qualifica di amministratore del sistema dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.

7. La comunicazione delle immagini o dei video, per le sole esigenze istituzionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante in qualità di responsabile del servizio a seguito di opportuna richiesta tracciata.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato tramite i sistemi di videoripresa qui disciplinato è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Libero Consorzio Comunale di Enna, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti dell'Ente, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati ed in particolare:

- all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito provinciale previe specifiche direttive della Questura/Prefettura di Enna;
- alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici, anche a tutela del patrimonio pubblico, su specifica direttiva della Questura/Prefettura di Enna;
- all'acquisizione di atti attinenti alla gestione di posti di controllo per rilevare violazioni al C.d.s., su specifico ordine di Servizio del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

2. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi ove presta servizio il personale di Polizia Provinciale (posti di blocco, soste di vigilanza ecc), e interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area in esame.

3. I dispositivi bodycam raccolgono esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell'operatore di Polizia Provinciale registrando le sole immagini indispensabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Provinciale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio provinciale, anche in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio provinciale (ivi compreso quello naturalistico e ambientale), garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nei siti di interesse storico, artistico, culturale e ambientale e/o naturalistico, negli edifici pubblici, e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (Attività di Pubblica Sicurezza e Attività di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa e Ambientale. La base giuridica del trattamento dati è pertanto costituita dall'art. 6 par. 1 lett. E del Reg. 679/2016 (GDPR) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

6. Le bodycam non potranno essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, fatte salve specifiche attività delegate di indagine di Polizia Giudiziaria.